

REGOLAMENTO (CE) N. 30/98 DELLA COMMISSIONE**dell'8 gennaio 1998****che completa il piano di ristrutturazione previsto dal regolamento (CEE) n. 1487/92 relativo ad un aiuto forfettario per la coltura della canna da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che gli aiuti per l'impianto della canna e per gli interventi di miglioramento fondiario previsti all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3763/91 sono stati concessi dal regolamento (CEE) n. 1487/92⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96⁽⁴⁾, per una superficie determinata in base ad un piano di ristrutturazione presentato dalle autorità francesi;

considerando che tali misure, che dovevano essere portate a termine entro il 31 dicembre 1998, sono già state interamente realizzate; che tuttavia le misure intese a migliorare le piantagioni non hanno ancora raggiunto completamente gli obiettivi economici perseguiti, segnatamente un tasso di reimpianto ottimale; che una delle cause di questo risultato sono state le calamità climatiche e fitosanitarie che hanno colpito una parte delle piantagioni che avevano fruito degli aiuti per il reimpianto e che hanno quindi dovuto essere ripiantate anzitempo; che un altro motivo di questo risultato è stata la durata dell'esecuzione delle misure, più lunga di quanto inizialmente previsto, con conseguente aumento delle superfici ammissibili; che è stato in tal modo ridotto l'impatto sul rinnovamento globale delle piantagioni;

considerando che è quindi opportuno, sulla base del piano complementare presentato dalle autorità francesi, erogare l'aiuto per il reimpianto e per il miglioramento fondiario a favore delle superfici colpite da calamità naturali e da epidemie fitosanitarie nonché di quelle in cui il rinnovamento ha subito ritardi;

considerando che l'obiettivo generale di potenziamento del comparto canna-zucchero-rum non potrà essere conseguito se parallelamente ai lavori di reimpianto non vengono realizzati gli interventi di miglioramento fondiario;

considerando che il buon esito di queste misure deve essere garantito con una migliore gestione amministrativa del piano e con una definizione specifica delle azioni; che il piano complementare non potrà essere realizzato entro il termine inizialmente previsto per il piano principale; che occorre pertanto fissare un periodo di tempo per la sua esecuzione; che è necessario fissare ora il termine di tale periodo;

considerando che l'esecuzione del piano complementare si fonda sullo stesso supporto tecnico del piano principale, per cui occorre garantirne la continuità; che occorre pertanto prevedere l'applicazione retroattiva del presente regolamento a decorrere dal 1º aprile 1997 per le azioni ammissibili avviate nel 1997 e che non sono di pertinenza del regolamento (CEE) n. 1487/92;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A complemento del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1487/92, la Francia versa ai singoli piantatori oppure alle organizzazioni od associazioni di piantatori un aiuto per il reimpianto della canna e un aiuto per gli interventi di miglioramenti fondiario.

L'aiuto comunitario è limitato, per quanto riguarda il reimpianto, a 16 423 ha di cui rispettivamente 8 568 ha nella Riunione, 6 895 ha nella Guadalupa e 960 ha nella Martinica e, per quanto riguarda il miglioramento fondiario, a 8 875 ha di cui rispettivamente 7 500 ha nella Riunione, 1 165 ha nella Guadalupa e 210 ha nella Martinica.

⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 156 del 10. 6. 1992, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 34 del 13. 2. 1996, pag. 16.